

Cause riunite da C-10/97 a C-22/97

Ministero delle Finanze

contro

IN. CO. GE.'90 Srl e altri

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dalla Pretura circondariale di Roma)

«Ripetizione dell'indebito — Conseguenze dell'incompatibilità
di un tributo nazionale con il diritto comunitario»

Conclusioni dell'avvocato generale D. Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 14 maggio 1998	I - 6309
Sentenza della Corte 22 ottobre 1998	I - 6324

· Massime della sentenza

1. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Problema di competenza all'interno dell'ordinamento giudiziario nazionale — Soluzione che dipende dalla qualificazione di una fattispecie giuridica alla luce del diritto comunitario — Utilità di una pronuncia pregiudiziale*
(Trattato CE, art. 177)
2. *Diritto comunitario — Primato — Diritto nazionale incompatibile — Inapplicabilità ipso iure delle norme dalla quale non discende l'inesistenza delle medesime*

3. *Diritto comunitario — Effetto diretto — Tributi nazionali incompatibili con il diritto comunitario — Rimborso — Modalità — Applicazione del diritto nazionale — Qualificazione dei rapporti giuridici tra amministrazione fiscale e soggetti passivi*

1. Spetta all'ordinamento giuridico di ogni Stato membro designare il giudice competente a risolvere le liti vertenti su diritti che gli individui traggono dall'ordinamento comunitario, fermo restando, tuttavia, che gli Stati membri sono tenuti a garantire, in ogni caso, la tutela effettiva dei detti diritti. Alla luce di questa riserva, non spetta alla Corte intervenire nella soluzione dei problemi di competenza che possono discendere, nell'ambito dell'ordinamento giudiziario nazionale, dalla qualificazione di determinate fattispecie giuridiche fondate sul diritto comunitario.

Tuttavia, nell'ambito di un rinvio pregiudiziale, la Corte è competente a indicare al giudice nazionale gli elementi del diritto comunitario che possono contribuire alla soluzione del problema di competenza che esso deve risolvere.

2. L'incompatibilità con il diritto comunitario di una norma di diritto nazionale successiva non ha l'effetto di rendere quest'ultima inesistente. Posto di fronte a una situazione del genere, il giudice nazionale è obbligato a disapplicare la detta norma, fermo restando che quest'obbligo non

limita il potere dei giudici nazionali competenti di applicare, tra i vari mezzi offerti dall'ordinamento interno, quelli che appaiono loro più appropriati per tutelare i diritti attribuiti agli individui dal diritto comunitario.

3. L'obbligo incombente al giudice nazionale di disapplicare una normativa nazionale che abbia istituito un tributo contrario al diritto comunitario deve portarlo, di regola, ad accogliere le domande di rimborso del detto tributo. Tale rimborso dev'essere garantito conformemente alle disposizioni del suo diritto nazionale, fermo restando che queste ultime non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna né rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario. Di conseguenza, un'eventuale riqualificazione dei rapporti giuridici sorti tra l'amministrazione fiscale di uno Stato membro e singole società del detto Stato all'atto della riscossione di un tributo nazionale successivamente riconosciuto contrario al diritto comunitario rientra nella sfera dell'ordinamento nazionale.